



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3082 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Iacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Scotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

- del provvedimento del 4.4.2022 prot. n. 13431/2022, a firma del responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, servizio V, con il quale, è stata riscontrata e archiviata la “diffida prot. n. 27164 del 28.07.2021” presentata dal ricorrente per la verifica ed annullamento e/o revoca della s.c.i.a. in sanatoria prot. n.18885/2019;
  - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ivi compreso:
    - la comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis, legge n. 241/90, di cui alla nota Protocollo N.0039564/2021 del 19/10/2021, avendo concesso ai controinteressati la facoltà di procedere alla produzione di memorie e documentazione non prevista per la procedura regolante la SCIA; - la nota prot. n. 0042206/2021 del 09/11/2021, con cui il responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia ha concesso alle parti interessate una proroga di ulteriori 60 gg. per la chiusura del procedimento amministrativo avviato con nota prot. n. 28468/2021, con facoltà di depositare ulteriori memorie e documentazione,
- NONCHE'
- per l'accertamento della inefficacia, illegittimità e/o nullità della predetta SCIA per mancanza dei requisiti e, conseguentemente, per l'obbligo della P.A. di provvedere alla adozione dei provvedimenti consequenziali.
  - per la condanna del Comune di Ischia al risarcimento del danno derivante al ricorrente a causa della sua condotta intempestiva ed illegittima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ischia e di -OMISSIS- - OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato il 3 giugno 2022 e depositato il 23 giugno 2022, il ricorrente espone che: - ha presentato al comune di Ischia una diffida, prot. n. 27164 del 28 luglio 2021, con cui denunciava una serie di incongruenze e irregolarità relativamente alla SCIA prot. 18885/2019, presentata dalla sig.ra -OMISSIS- per la sanatoria ex art. 37 TUEd delle seguenti opere: “il sottotetto veniva eliminato mediante demolizione del solaio di calpestio e la ricostruzione dello stesso a quota inferiore aumentando così l'altezza del secondo piano e diminuendo quella del primo piano che originariamente era di mt 4,50, inoltre veniva realizzata una diversa distribuzione degli spazi interni rispetto a quanto assentito, il tutto all'interno della volumetria esistente, senza incremento di superficie e di volume o comunque nell'ordine del 3% di tolleranza”; - il comune, con nota prot. n. 28468 del 6 agosto 2021, comunicava l'avvio del procedimento; - con nota 1° ottobre 2021, prot. n. 36890, signori -OMISSIS- chiedevano l'archiviazione del procedimento; - con nota prot. 39564 del 19 ottobre 2021, il comune dava preavviso dell'intenzione di procedere all'annullamento della SCIA per le ragioni indicate e concedeva termine per il deposito di memorie e documenti; - con memoria prot. n. 41913 del 5 novembre 2021, i signori -OMISSIS- riscontravano tale preavviso allegando note tecniche e “valutazione della sicurezza statica opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sostituzione di solaio”; - con atto prot. n. 42206 del 9 novembre 2021, il comune concedeva alle parti interessate una proroga di ulteriori 60 gg. per la

chiusura del procedimento amministrativo, con facoltà di depositare ulteriori memorie e documentazione; - con nota prot. n. 699 del 10 gennaio 2022, i sig.ri -OMISSIS- trasmettevano una relazione di consulenza in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, oltre grafici illustrativi delle varie epoche; - con provvedimento del 4 aprile 2022 prot. n. 13431, il comune chiudeva <<il procedimento amministrativo prot. n° 28468 del 06.08.2021, con l'archiviazione della nota prot. n. 27164 del 28.07.2021 a firma del sig. -OMISSIS- -OMISSIS->>.

Il ricorrente, evidenziando di essere proprietario di un immobile confinante con quello oggetto della SCIA contestata e di aver interesse a ricorrere in quanto le opere realizzate abusivamente hanno comportato l'apertura di nuove vedute dirette sull'immobile di sua proprietà e sono state realizzate opere che hanno inciso sulla tenuta statica dell'edificio mentre non è stata fatta una verifica statica completa, lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato e dei relativi atti presupposti per i seguenti motivi, sinteticamente esposti:

1) *carezza assoluta di potere- violazione del giusto procedimento - violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90.*

Il ricorrente lamenta, in sostanza, che ai signori -OMISSIS- non era dovuta alcuna comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e del pari illegittima sarebbe la proroga di ulteriori 60 giorni concessi dal comune per il deposito di ulteriori scritti e documenti, essendo stata l'istruttoria nel caso di specie dilatata "oltre ogni limite";

2) *difetto di motivazione ed istruttoria - violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 legge 241/90 - eccesso di potere per contraddittorietà con precedente manifestazioni.*

Il ricorrente deduce, in sostanza, che: - il comune, malgrado che con la con la nota n.39564 del 19/10/2021 avesse preannunciato la << adozione del provvedimento di annullamento della S.C.I.A. prot. n.18885 del 26.06.2019>>, sulla base di un articolato percorso motivazionale, successivamente, con il provvedimento del 4 aprile 2022 prot. n. 13431/2022, ha dichiarato chiuso il procedimento, limitandosi a riportare, in virgolette, quanto contenuto negli scritti difensivi prodotti dai signori - OMISSIS- a seguito della illegittima concessione dell'ulteriore termine di sessanta giorni e senza aver preso espressa posizione sulle questioni; il provvedimento difetterebbe quindi di adeguata motivazione non indicando per quale ragione sarebbero condivisibili gli scritti prodotti dai signori -OMISSIS- e sarebbe illegittimo anche per contraddittorietà dal momento che il comune aveva preannunciato la declaratoria di inefficacia della SCIA sulla base di una articolata motivazione mentre ha poi compiuto un totale revirement recependo, in modo acritico, un parere urbanistico prodotto dai controinteressati;

3) *eccesso di potere, carenza dei presupposti di fatto e di diritto - violazione e falsa applicazione art. 37 DPR 380/01 - violazione e falsa applicazione PRG del comune di Ischia - violazione e falsa applicazione l. r. Campania 13 maggio 1974, n. 17.*

Il ricorrente deduce, poi, che, diversamente da quanto ritenuto, non sussistevano i presupposti per la regolarizzazione postuma della unità immobiliare oggetto della SCIA in sanatoria in quanto: - il PRG del comune di Ischia per le zone A1 comprendenti anche l'area portuale (ove ricade l'immobile in questione), ritiene ammissibili solo gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo; - la SCIA postuma violerebbe quindi le prescrizioni del vigente P.R.G. e confliggerebbe anche con il vincolo di inedificabilità assoluta imposto dalla legge a tutela dei territori costieri; - le opere oggetto della SCIA, violerebbero anche le

disposizioni del Piano per la Valutazione di Compatibilità Paesaggistica: il fabbricato in questione ricade nella Zona A1 della tavola grafica di zonizzazione e non sarebbero state rispettate né le norme di carattere generale di cui all'art. 6 né le disposizioni specifiche per le zone A di cui all'art. 7 delle norme di attuazione;

4) *eccesso di potere, carenza dei presupposti di fatto e di diritto - violazione del giusto procedimento. violazione e falsa applicazione artt. 10, 36 e 37 DPR 380/01 - violazione e falsa applicazione art. 167 D.lg.vo 42/2004 - violazione e falsa applicazione PRG del comune di Ischia.*

Il ricorrente deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal consulente di controparte, era necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica, considerato che: la falda interna della caratteristica copertura di coppi soprastante Via Iasolino, diversamente da quanto affermato, non è stata oggetto di modifica leggera ma bensì di completa demolizione e successiva sostituzione con solaio piano a quota diversa; - la tesi della “compensazione” sarebbe un’iniziativa esclusiva del consulente di parte non rinvenibile nella SCIA prot. 18885/2019 con la quale si chiedeva la sanatoria anche della porzione edificata sul versante sud/est, in luogo del terrazzino, realizzata nel 1976, come confermato dalla dichiarazione riportata nella successiva SCIA ordinaria prot. 29107/2019, predisposta per la demolizione a seguito della Sentenza civile, ove veniva indicata quale titolo di regolarità urbanistica dell’abitazione al secondo piano, la SCIA in sanatoria prot. 18885/2019; - l’originaria superficie utile abitabile risulta incrementata in quanto l’appartamento autorizzato con Licenza Edilizia n. 117/67 sviluppava una superficie utile abitabile di mq. 61.00 e superficie utile non abitabile (sottotetto) estesa mq. 37.50 mentre l’abitazione attuale, per cui si chiede sanatoria, sviluppa una superficie utile complessiva di mq. 87.00; - c’è stata la trasformazione del sottotetto in superficie abitabile che non può essere ricondotta nello spettro applicativo della ristrutturazione edilizia; - c’è stata modifica della

sagoma e dei prospetti avvenuta nel 1968 con l'eliminazione della caratteristica falda spiovente a coppi posta a copertura dell'ambiente prospiciente la strada pubblica Via Iasolino e l'apertura di quattro nuove aperture nel muro perimetrale sud/ovest, con affaccio e veduta sulla proprietà del ricorrente; - tutte le irregolarità riscontrate portano a classificare le opere come un intervento che ha portato ad un organismo edilizio in tutto diverso da quanto assentito, con modifiche della volumetria complessiva, aumento della superficie utile e mutamento della destinazione d'uso, nonché modificazioni della sagoma dell'edificio, oltretutto sottoposto a vincolo paesaggistico; - si trattava quindi di un intervento di cui all'articolo 10 comma c) del DPR 380/2001 che necessitava di permesso di costruire; - il titolo per richiedere la sanatoria avrebbe dovuto essere, quindi, la richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 e non dell'art. 37; - in ogni caso, le opere oggetto della SCIA contrasterebbero con la normativa paesaggistica che non consentirebbe gli interventi realizzati sull'immobile in questione situato in area sottoposta a tutela paesaggistica e che ricade nella zona Protezione Integrale del Piano Paesistico; - né sarebbe condivisibile la tesi del consulente che vuole ricondurre gli interventi eseguiti a quelli ascrivibili ai punti A1 - A2 - A31 del DPR 31/2017 in quanto le opere hanno comportato anche aumento di volume, altezza ed incremento di superficie utile residenziale; non sono state eseguite nel rispetto "delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti" (la modifica dell'originale e tipica copertura a falde ha stravolto l'originale e caratteristico disegno del prospetto dell'edificio); l'immobile è ascrivibile a quelli di cui all'art. 136, D.Lgs. n. 42/2004 comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei

storici; la parte dell'immobile interessata dai lavori abusivi non era oggetto di opere di cui alla licenza edilizia del 1967 e pertanto l'applicazione del criterio di tolleranza del 2% non sarebbe predicabile;

5) *carenza di potere - violazione e falsa applicazione PRG del comune di Ischia – travisamento - sviamento.*

L'intervento di trasformazione urbanistica è avvenuto presso un fabbricato ubicato all'interno perimetro del centro storico ed incluso nella Zona A del Piano Regolatore Generale del Comune di Ischia, per il quale l'intervento eseguito non sarebbe consentito ex art. 7 del PRG. Inoltre, l'intervento eseguito, non avendo rispettato la medesima sagoma dell'edificio, non può essere ritenuto quale Ristrutturazione Edilizia ai sensi dell'articolo 3 comma d) DPR 380/2001;

6) *violazione e falsa applicazione L.R. campania n. 15/2000.*

L'intervento contrasterebbe anche con i criteri dettati dalla Legge Regione Campania 28 novembre 2000 n. 15 (legge per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), in quanto l'eliminazione della caratteristica falda inclinata e la modifica del prospetto contrasterebbero con quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della detta normativa: "Articolo 3 comma 2 - 2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media, di cui alla lettera c) del comma 1, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio...". Articolo 4 - Modalità d'intervento – comma 1. Il recupero del sottotetto non deve comportare la modifica dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione delle falde";

7) *violazione del giusto procedimento - mancata verifica dell'idoneità statica.*

Il ricorrente deduce che, nonostante le dichiarazioni riportate nella Segnalazione Certificata Inizio Attività in sanatoria prot. 18885/2019 non menzionassero le



modifiche strutturali all'edificio, l'intervento avrebbe alterato lo schema statico originario, in quanto: - è stato eliminato un muro portante sul quale poggiava la falda del tetto; - è stato realizzato un solaio piano al posto della copertura a falda; - è stato abbassato l'impalcato di calpestio del solaio intermedio. Inoltre, la consulenza strutturale non sarebbe esaustiva riguardando solo la capacità portante della struttura analizzata (solaio calpestio) senza alcun riferimento alle restanti opere, come pure non vi sarebbe traccia alcuna della eventuale compatibilità di tali modifiche sul sistema strutturale complessivo e la cosa sarebbe particolarmente grave in quanto trattasi di interventi su vecchio edificio in muratura di tre piani rimaneggiato nel corso degli anni oltretutto prospiciente strada pubblica.

Si è costituito in giudizio il comune di Ischia che, in via preliminare, ha eccepito "l'inammissibilità del ricorso per intempestiva impugnazione dell'atto oggetto dell'odierno ricorso": vi sarebbe carenza di interesse alla definizione del ricorso avverso il provvedimento di chiusura del procedimento di autotutela perché non è stato impugnato nel termine decadenziale il titolo abilitativo edilizio di cui si è chiesto l'annullamento, inoltre, alla data di presentazione della diffida, era decorso anche il termine di cui all'art. 21 nonies 241/90; nonché l'inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere non essendo sufficiente la sola vicinitas. Il comune ha poi argomentato per l'infondatezza nel merito del ricorso.

Si è costituito in giudizio il controinteressato sig. -OMISSIS- -OMISSIS- che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto: il ricorrente impugna un provvedimento di chiusura di procedimento di autotutela attivato quando era anche spirato il termine di cui all'art. 21 nonies; inoltre, quando è stata presentata la diffida era già decorso il termine per adire il TAR per l'impugnazione della stessa SCIA. Il ricorso sarebbe inammissibile anche per mancata dimostrazione da parte del

ricorrente della sussistenza di un concreto pregiudizio arrecato alla sua posizione giuridica dal diniego impugnato.

Il controinteressato ha poi argomentato per la infondatezza nel merito del ricorso.

Il ricorrente ha replicato insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza pubblica del 18 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In primo luogo vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità proposte sia dal comune di Ischia che dal controinteressato costituito.

Le stesse non sono fondate.

Infondata è l'eccezione di inammissibilità per mancata impugnativa della SCIA prot. 1885 del 26 giugno 2019 e per decorso dei termini per provvedere in autotutela, in quanto la SCIA, per costante e condivisa giurisprudenza, è e resta un atto del privato, come tale insuscettibile di essere oggetto di impugnativa giurisdizionale e in relazione al quale l'Amministrazione, decorso il termine di legge, può esercitare i suoi poteri di verifica e repressivi nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali previste dall'art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990. Inoltre, nel caso di specie, l'Amministrazione non era tenuta al rispetto del termine massimo ex art 21 -nonies della legge n. 241 del 1990 entro cui esercitare i poteri in "autotutela" latu sensu intesa, in quanto la SCIA presentata e le relative asseverazioni riportano delle dichiarazioni non veritiere e fuorvianti (diversamente da quanto dichiarato sono state realizzate opere in conglomerato cementizio armato con conseguente necessità delle verifiche sismiche; diversamente da quanto dichiarato, l'intervento ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica e le opere in questione necessitavano di autorizzazione paesaggistica avendo comportato una rilevante modifica di sagoma e prospetti e riguardando una parte dell'immobile che non era oggetto di opere di cui alla licenza edilizia del 1967 e relativa autorizzazione paesaggistica; diversamente da

quanto dichiarato c'è stato un aumento di superficie utile e volumetria che non poteva rientrare nella richiamata tolleranza del 3% riguardando una parte dell'immobile che non era oggetto di opere di cui alla licenza edilizia del 1967; cfr. sul punto Cons. di Stato, sent. n.6387 del 2023; n. 2575 del 2021) e, in ogni caso, non sussistevano i presupposti per la presentazione della SCIA ex art. 37 TUEd (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, sent. n. 5999 del 2021, secondo cui la presentazione di una SCIA afferente a un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo è destinata a rimanere improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico).

Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere, in quanto il ricorrente è proprietario di un immobile confinante con quello presso il quale sono stati realizzati i contestati interventi e lamenta, come da perizia depositata, l'apertura di due finestre sulla sua proprietà in violazione delle distanze legali nonché la possibile incidenza degli interventi denunciati sulla statica dell'edificio (l'Adunanza Plenaria n. 22/2021 ha chiarito che l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento edilizio posto in essere dal vicino che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso).

Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e termini seguenti.

Infondato è il primo motivo di ricorso in quanto l'amministrazione ha correttamente dato avviso ai controinteressati dell'avvio del procedimento per l'esercizio dei poteri di "autotutela" in relazione alla SCIA in sanatoria e ha poi dato ulteriore termine per controdedurre, nel rispetto del principio di trasparenza, di completezza dell'istruttoria e di garanzia delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

Fondate, nei termini seguenti, sono le censure, che si esaminano congiuntamente in quanto connesse, con cui il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.

Innanzitutto si rileva che il comune, dopo aver preannunciato sulla base di un articolato percorso motivazionale, l'“l'annullamento” in autotutela della scia, con il provvedimento del 4 aprile 2022 prot. n. 13431 ha dichiarato chiuso il <<il procedimento amministrativo prot. n° 28468 del 06.08.2021, con l'archiviazione della nota prot. n. 27164 del 28.07.2021 a firma del sig. -OMISSIS- -OMISSIS->> limitandosi a riportare, in virgolette, quanto contenuto negli scritti difensivi prodotti dai signori -OMISSIS- e ad affermare che la documentazione allegata alla nota n.699 del 10 gennaio 2022 dei sig.ri -OMISSIS- offriva “valide controdeduzioni” in merito alle contestazioni di cui al preavviso, senza indicare le ragioni per cui era pervenuto a tale conclusione.

Fondate sono, inoltre, le censure con cui il ricorrente contesta le conclusioni del consulente dei controinteressati, cui il comune si è limitato ad aderire.

Va rilevato, innanzitutto, che l'intervento, realizzato su di un immobile situato nella zona A1 del PRG comunale ed incluso nel perimetro del centro storico nonché in area sottoposta a tutela paesaggistica, esula dalla licenza edilizia rilasciata nel 1967 e dalla relativa autorizzazione paesaggistica: dalla documentazione relativa a tale licenza edilizia e correlata autorizzazione paesaggistica, infatti, si evince che restava sostanzialmente immutata la porzione di fabbricato prospiciente via Iasolino, consistente in una camera al piano primo avente altezza interna di mt. 4,50 e soprastante sottotetto di altezza utile massima di mt. 1.90, caratterizzato dalla tipica copertura a doppia falda speculare con coppi.

Con gli interventi in questione è stato poi realizzato, senza qualsivoglia preventivo titolo edilizio e paesaggistico, un incremento di superficie utile abitabile con modifica della sagoma e dei prospetti dell'immobile in zona paesaggisticamente vincolata (vincolo paesaggistico già previsto dal DM del 9 settembre 1952) e che ricade nella zona di Protezione Integrale del Piano Paesistico dell'Isola d'Ischia: c'è stata infatti la trasformazione del sottotetto in superficie abitabile con l'abbassamento del solaio intermedio, demolizione e sostituzione della falda inclinata a coppi con l'attuale solaio piano, in continuazione a quello degli ambienti limitrofi, e l'apertura di nuove aperture nel muro perimetrale sud/ovest.

Tale intervento complessivamente realizzato necessitava di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) TUEd (cfr. tra le altre Tar Napoli, sent. n. 791 del 2019; n. 4988 del 2020, Cons. di Stato, sent. n.8256 del 2022) oltre che di preventiva autorizzazione paesaggistica. Il titolo per richiedere la sanatoria avrebbe dovuto essere, quindi, la richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 e non dell'art. 37 del medesimo DPR.

Inoltre, le opere realizzate abusivamente non potevano rientrare tra quelle che non necessitavano di preventiva autorizzazione paesaggistica, di cui ai punti A.1, A.2 e A.31 dell'Allegato A del DPR n.31 del 2017, considerate le caratteristiche dell'intervento complessivamente realizzato sull'immobile in questione e tenuto conto che, come sopra già detto, tali opere non potevano farsi rientrare nella licenza edilizia del 1967 né nella relativa autorizzazione paesaggistica; né, per tale ragione, poteva alle stesse essere applicato il regime delle tolleranze.

Infine, diversamente da quanto dichiarato nella SCIA, è stato realizzato, in sostituzione e abbassamento del precedente solaio, un solaio di calpestio in conglomerato cementizio e la consulenza strutturale presentata il 5 novembre 2021

ai fini della valutazione della sicurezza statica non può ritenersi esaustiva sotto il profilo strutturale, come invece genericamente ritenuto dal comune, in quanto la stessa rappresenta esclusivamente un parere del professionista incaricato sulla capacità portante della porzione di solaio analizzata mentre è lo stesso professionista a precisare che i risultati della valutazione sono “scaturiti e condizionati dalle limitate indagini che lo scrivente ha potuto eseguire, indagini che andrebbero approfondite al fine di ottenere una valutazione completa dell'intero stabile”.

Nei limiti e termini di cui sopra, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle ulteriori censure. Le spese di lite, secondo soccombenza, sono poste a carico del comune intimato e liquidate come in dispositivo, mentre si ritiene di poterle compensare nei confronti del controinteressato costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune intimato a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Spese compensate nei confronti del controinteressato costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Rocco Vampa, Primo Referendario

Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Mara Spatuzzi**

**IL PRESIDENTE**

**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.